

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (65)394

Vol. 1965/0084

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(65) 394 def.

Bruxelles, 15 ottobre 1965

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
CHE PROROGA LA VALIDITA' DEL REGOLAMENTO N.88/65/CEE
RELATIVO ALLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI
TERZI NEI SETTORI DELLE CARNI SUINE, DELLE UOVA E DEL
POLLAME

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(65) 394 def.

RELAZIONE

1. L'articolo 11 del regolamento n. 20 e gli articoli 8 dei regolamenti nn. 21 e 22 definiscono i due importi che uno Stato membro può restituire all'esportazione a destinazione di un paese terzo per quanto concerne i settori della carne suina, delle uova e del pollame.

Il primo importo, corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato membro esportatore e quelli del mercato mondiale, può essere restituito durante tutto il periodo d'applicazione dei regolamenti nn. 20, 21 e 22.

Il secondo importo di tale restituzione, che è stato fissato durante i primi tre anni d'applicazione del regime dei prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi nello Stato membro esportatore e sul mercato mondiale, è fissato invece, a decorrere dal quarto anno, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale. Questo importo non può superare un massimo determinato secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento n. 20 e agli articoli 17 dei regolamenti nn. 21 e 22 (Comitati di gestione).

2. Tuttavia per ciascun settore interessato sussistono delle differenze tra i prezzi praticati sui mercati degli Stati membri. Queste differenze, nonché la complessità dei problemi posti hanno richiesto studi più esaurienti di quelli previsti inizialmente. Per tali motivi, il Consiglio ha adottato il 29 giugno 1965 il regolamento n. 88/65/CEE secondo il quale il secondo importo della restituzione continuerebbe ad essere fissato tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi nello Stato membro esportatore e sul mercato mondiale durante il quarto anno d'applicazione del regime dei prelievi che inizia il 1° luglio 1965, ma soltanto fino al 31 ottobre 1965.

.../...

3. Dopo l'adozione di questo regolamento i Comitati di gestione per le carni suine, per il pollame e le uova hanno proceduto a varie riprese all'esame delle condizioni in cui potrebbe essere instaurato il nuovo regime delle restituzioni.

Si è potuto giungere ad un accordo su una procedura che comprende, in una prima fase, l'adozione di un regolamento che definisce i principi generali e, in una seconda fase, le misure d'applicazione adeguate.

L'instaurazione del nuovo sistema, l'elaborazione delle quotazioni e l'informazione degli ambienti professionali delle modifiche intervenute non consentono d'applicare il nuovo regime in modo soddisfacente anteriormente al 1° gennaio 1966.

Si propone pertanto di prorogare il regolamento n. 88/65/CEE fino al 31 dicembre 1965.

PROPOSTA DI
..REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
CHE PROROGA LA VALIDITA' DEL REGOLAMENTO N°88/65/CEE
RELATIVO ALLE RESTITUZIONI ALLA ESPORTAZIONE VERSO I PAESI
TERZI NEI SETTORI DELLE CARNI SUINE, DELLE UOVA E DEL
POLLAME

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) e in particolare l'articolo 13,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (2) e in particolare l'articolo 10,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), e in particolare l'articolo 10,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 88/65/CEE che stabilisce le deroghe alle disposizioni dei regolamenti nn. 20, 21 e 22 relativi alle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi nei settori delle carni suine, delle uova e del pollame, (4) è valido fino al 31 ottobre 1965;

.../...

(1) GU n. 30 del 20.4.1962, p. 945/62

(2) GU n. 30 del 20.4.1962, p. 953/62

(3) GU n. 30 del 20.4.1962, p. 959/62

(4) GU n.115 del 29.6.1965, p. 1922/65

Considerando che i motivi che avevano portato all'adozione del regolamento n. 88/65/CEE sussistono ancora attualmente; che non è possibile procedere prima della fine dell'anno 1965 all'instaurazione del regime definitivo previsto all'articolo 11 del regolamento n. 20 e all'articolo 8 dei regolamenti nn. 21 e 22, per quanto riguarda il secondo elemento della restituzione alla esportazione verso i paesi terzi;

Considerando che è quindi necessario prorogare il regolamento n. 88/65/CEE fino al 31 dicembre 1965,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento n. 88/65/CEE la data del 31 ottobre 1965 è sostituita da quella del 31 dicembre 1965.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, * :

Per il Consiglio

Il Presidente